

**Dispositivo della sentenza**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 ottobre 2004 (caso R 542/2002-2) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, Merant GmbH.
- 3) L'interveniente, Focus Magazin Verlag GmbH, sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 2.4.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Commissione/IIC**

(Causa T-500/04) (<sup>1</sup>)

**(Clausola compromissoria — Competenza del Tribunale — Restituzione dell'anticipo versato dalla Comunità per progetti nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni — Decadenza — Carattere rimborsabile delle spese asseritamente sostenute)**

(2007/C 155/40)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Braun, W. Wils e N. Knittlmayer, agenti)

Convenuta: IIC Informations-Industrie Consulting GmbH (Königswinter, Germania) (Rappresentanti: E. Rott e J. Wolff, avvocati)

**Oggetto della causa**

Domanda proposta ai sensi dell'art. 238 CE ed intesa ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di una parte dell'anticipo concesso dalla Comunità in esecuzione di due contratti di finanziamento nell'ambito di programmi culturali

**Dispositivo della sentenza**

- 1) La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 179 337 euro, dovuta a titolo principale, aumentata degli interessi moratori al tasso del 4 % annuo a far data dal 1° novembre 1998 fino all'integrale pagamento delle somme dovute.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La domanda della IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, intesa ad ottenere una tutela contro l'esecuzione forzata della presente sentenza, è respinta.

- 4) La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 2.4.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)**

(Causa T-137/05) (<sup>1</sup>)

**(«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»)**

(2007/C 155/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Gruppo La Perla SpA (Bologna) (rappresentanti: avv. ti R. Morresi e A. Dal Ferro)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente sig. ra M. Capostagno, poi sig. O. Montalto, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente davanti al Tribunale: Worldgem Brands — Gestão e Investimentos L<sup>da</sup>, già Cielo Brands — Gestão e Investimentos L<sup>da</sup> (Madera, Portogallo) (rappresentanti: avv. ti G. Bozzola e C. Bellomunno)

**Oggetto della causa**

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands — Gestão e Investimentos L<sup>da</sup>

**Dispositivo della sentenza**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1) è annullata.
- 2) L'interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.

3) La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

4) L'UAMI sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 28.5.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 —  
Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK)**

(Causa T-158/05) (<sup>1</sup>)

**«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK — Marchio nazionale denominativo anteriore TREK — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»**

(2007/C 155/42)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Trek Bicycle Corp. (Waterloo, Wisconsin, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Kroher e A. Hettenkofer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Müller, successivamente G. Schneider, agenti)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Audi AG (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: L. von Zumbush e M. Groebl, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 2 febbraio 2005 (caso R 587/2004-4) relativa ad un procedimento di opposizione fra Trek Bicycle Corp. e Audi AG.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 9.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2007 —  
Mebrom/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-198/05) (<sup>1</sup>)

**«Responsabilità extracontrattuale — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Attivazione tardiva del sito internet atto a inoltrare la domanda e il rilascio di licenze e di quote di importazione — Artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Danno derivato da lucro cessante — Esistenza del danno»**

(2007/C 155/43)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e X. Lewis, agenti)

**Oggetto della causa**

Domanda di risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in quanto la Commissione avrebbe omesso di attivare un sistema che autorizzasse la ricorrente medesima ad importare nell'Unione europea, nel gennaio e febbraio 2005, bromuro di metile per usi critici.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 182 del 23.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 —  
Mebrom/Commissione**

(Causa T-216/05) (<sup>1</sup>)

**«Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Rifiuto di attribuire un contingente di importazione per uso critico per l'anno 2005 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»**

(2007/C 155/44)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)